

Elenco misure generali ed altre misure

Denominazione misura	Forniti normative e regolazione Anac	Descrizione della misura	Azioni da intraprendere per l'attuazione della misura	Area di rischio	Stato di attuazione	Fasi e tempi di attuazione	Responsabile attuazione	Indicatori di attuazione	Dati utilizzati
Approvazione/Aggiornamento/Agorizzazione PIAO	- L. 6 novembre 2012, n. 150; - Deliberazione Anac del 16 novembre 2022 di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2022	La prima misura di prevenzione si sostanzia nella approvazione del PTCT, quale strumento di programmazione e pianificazione coordinato e armonizzato con tutti gli altri strumenti di programmazione e pianificazione. Il contenuto minimo essenziale della sezione PIAO [entro max il 30 novembre], nel caso in cui non si consideri adottato il PTCT precedente edizione. - individuare aree a rischio; - individuare per ciascuna area gli interventi per ridurre i rischi; - programmare iniziative di formazione; - individuare i referenti e i segretari tenuti a relazionare al RPCT; - individuare per ciascuna misura il responsabile e il termine per l'emanazione; - individuare misure di trasparenza, anche ulteriori rispetto a quelle contenute nel PTI;	Aggiornare dati contesto interno ed esterno con particolare riferimento alla mappatura macroprocessi, processi e struttura organizzativa - Aggiornare dati misure generali e specifiche - Adottare sezione anticorruzione del PIAO (entro max il 30 novembre), nel caso in cui non si consideri adottato il PTCT precedente edizione. - Pubblicare e disporizzare il PTCT adottato in segreteria, nel caso in cui non si rinvii alla precedente edizione PTCT - Fornire informativa all'organo di indirizzo [in presenza di 2 organi] - Avviare consultazione pubblica mediante Avviso - Approvare definitiva [entro il termine perentorio del 31 gennaio salvo pratica]. - definire misure per l'aggiornamento ed il monitoraggio; - individuare modalità e tempi di attuazione delle misure;	Tutte le aree - misura trasversale	In fase di attuazione	Aggiornamento dati e mappatura processi entro 30 novembre - Adozione entro 30 dicembre - Approvazione entro il 31 gennaio di ciascun anno	RPCT e E.Q. di ciascuna struttura organizzativa	PIAO approvato	- Delibera CIVIT n.77/2013 di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2013 - Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 di approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione - Determinazione Anac n. 831, 03 agosto 2016 di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016; - Deliberazione Anac n. 1208 del 22 novembre 2017 di Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione 2016; - Deliberazione Anac n. 1074 del 21 novembre 2018 di approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione - Deliberazione Anac n. 1064 del 13 novembre 2019 di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019 - Deliberazione Anacronitico 16 novembre 2022 di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2022;

Trasparenza - Registro degli accessi	Tutte le aree misura trasversale	In fase di attuazione	Come previsto nel PTI	E.Q. di ciascuna unità organizzativa	nr. aggiornamenti del Registro effettuati in rapporto ai rr. accessi gestiti
REGISTRO DEGLI ACCESSI Le Linee Guida ANAC - Delibera n. 1309/2016 e la Circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 2/2017 prevedono la realizzazione del Registro degli accessi. Il Registro dovrebbe contenere l'elenco delle richieste e il relativo esito, essere pubblico e permettere una parzialità di scopo: semplificare la gestione delle richieste e le connesse attività istituzionali; favorire l'armonizzazione delle decisioni su istanze di accesso identiche o simili; agevolare i cittadini nella consultazione delle istanze già presentate; monitorare l'andamento delle richieste di accesso e la trattazione delle stesse. Per promuovere la realizzazione del Registro, le attività di registrazione, gestione e trattamento della richiesta dovrebbero essere effettuate utilizzando i sistemi di gestione del protocollo informatico e dei flussi documentali, di cui le amministrazioni sono da tempo dotate ai sensi dell.D.P.R. n. 445/2000, del d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e delle relative regole tecniche (D.R.C.M. 3 dicembre 2013). I dati da inserire nei sistemi di protocollo sono desumibili dall'istanza di accesso o dall'esito della richiesta. Ai fini della pubblicazione periodica del Registro (preferibilmente con cadenza trimestrale), le amministrazioni					2

<p>potrebbero ricavare i dati rilevanti attraverso estrazioni periodiche dai sistemi di protocollo informatico.</p> <p>L'obiettivo finale è la realizzazione di un Registro degli accessi che consenta di "tracciare" tutte le istanze e la relativa trattazione in modalità automatizzata, e renda disponibili ai cittadini gli elementi conoscitivi rilevanti.</p>	<p>PROCEDURA DIGITALIZZATO</p> <p>ACCESSO CIVICO</p> <p>La procedura esecutiva relativa alla gestione dell'accesso civico generalizzato ha la finalità di indicare i criteri e le modalità organizzative per la gestione dell'accesso mettesimo</p>	<p>Tutte le aree misura trasversale.</p> <p>- allegare il codice di comportamento, debitamente sottoscritto, a tutti i contratti di lavoro, anche a tempo determinato</p> <p>- allegare il codice di comportamento, debitamente sottoscritto, a tutti i contratti di incarichi di collaborazione</p> <p>- effettuare le "verifiche dei responsabili e dell'Ufficio RPCT sulla attuazione delle disposizioni di cui al DPR 62/2013 e al Codice dell'amministrazione"</p> <p>- segnalare entro cinque giorni dal momento in cui si venga a conoscenza di un comportamento (attivo o omisso) in violazione delle prescrizioni contenute nel Codice di Comportamento dell'Ente la notizia all'ufficio procedimenti disciplinari. La</p>	<p>Stato di attuazione In fase di attuazione</p> <p>Verifiche semestrali dei Responsabili struttura organizzativa</p> <p>RPCT e Eq. di ciascuna struttura organizzativa</p> <p>nr. verifiche effettuate</p>
<p>Codici di comportamento di buone pratiche e valori</p> <ul style="list-style-type: none"> - D.lgs. n.165/2001 (art. 54) - L. 6 novembre 2012, n.190 - DPR 16 aprile 2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.lgs. 165/2001 - Delibera numero 177 del 19 febbraio 2020 - Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche; - Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell'autorità Nazionale Anticorruzione per l'omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di 	<p>L'articolo 54 del D.lgs. 165/2001, ha previsto che il Governo delivesse un "Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni" per assicurare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la qualità dei servizi; - la prevenzione dei fenomeni di corruzione; - il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. <p>Il 16 aprile 2013 è stato emanato il D.P.R. 62/2013 recante il suddetto Codice di Comportamento e, in attuazione di tale D.P.R., l'Ente ha adottato il proprio Codice di comportamento dei dipendenti, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del d.lgs.165/2001, come sostituto dall'art. 1, comma 44 della legge 6</p>	<p>dai ultimi Relazione annuale RPCT pubblicata e relativa a adozione - adeguamento incarichi e contratti - segnalazioni violazioni - disciplinari originati da segnalazioni - giudizio</p>	

transparenza, dei Codici di comportamento;	Ciò premesso, l'Ente si riserva di adeguare il Codice di comportamento alle recenti Linee guida ANAC, approvate con delibera n. 177 del 19 febbraio 2020.	nota di segnalazione deve essere sufficientemente circostanziata e sottoscritta;

	<p>Ispettiva.</p> <p>Di particolare rilievo è l'ambito di applicazione del Codice, che si estende non soltanto a tutti i dipendenti, anche di livello dirigenziale ed a tutti coloro che, a qualsiasi titolo prestano servizio alle dipendenze dell'Ente, ma anche a tutti i collaboratori o consulenti, titolari di qualsiasi tipologia di contratto, nonché ai collaboratori di imprese fornitrice di beni o servizi. A tal fine:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nei provvedimenti di incarico o nei contratti di collaborazione, consultanza o servizi, va inserita una apposita clausola di risoluzione del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice. <p>Per quanto concerne i meccanismi di denuncia delle violazioni del Codice di Comportamento, trova applicazione l'articolo 55-bis comma 3 del D.Lgs. 165/2001, in materia di segnalazione all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari. L'ufficio competente a vigilare sullo stato di attuazione del Codice e ad emanare pareri sulla applicazione dello stesso è l'ufficio competente a svolgere e concludere i procedimenti disciplinari (UPD) a norma dell'articolo 55-bis comma 4 del D.Lgs. 165/2001.</p>	<p>comportamento dell'Ente nei limiti della compatibilità dei diversi obblighi di condotta ivi previsti pena la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di violazione;</p> <ul style="list-style-type: none"> - comunicare le partecipazioni societarie e gli altri interessi finanziari che possono porre il dipendente in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiarare se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività, politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio; <p>- comunicare tempestivamente, per iscritto al responsabile dell'ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, (eccezion fatta per partiti politici o sindacati) a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo sviluppo dell'attività dell'ufficio;</p> <ul style="list-style-type: none"> - informare tempestivamente per iscritto il responsabile della struttura in cui i dipendenti sono incardinati di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo rettificati che gli stessi abbiano o abbiano avuto negli ultimi tre anni, precisando: <ul style="list-style-type: none"> - se in prima persona o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il

	<p>coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;</p> <ul style="list-style-type: none"> - se tali rapporti siano intercorsi o intercorrono con soggetti che abbiano interessi in "attività" o "decisioni" inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate; - comunicare tempestivamente per iscritto al responsabile della struttura in cui i dipendenti sono incardinati le imprese con le quali abbiano stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità" nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 13/2 del codice civile. Nell'ipotesi in cui ricorrono anche alcune delle condizioni sopra indicate, il dipendente deve astenersi dall'adottare provvedimenti o atti endoprocedimentali che coinvolgano interessi diretti di tali soggetti privati; - Verificare da parte dei responsabili l'adempimento degli obblighi di cui ai punti precedenti mediante acquisizione annuale, entro il 31 gennaio da parte di tutti i dipendenti incardinati nel settore di competenza di apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, con obbligo di adottare i provvedimenti conseguenziali anche sanzionatori, in caso di accertate violazioni agli obblighi.

AutORIZZAZIONI allo svolgimento di incarichi d'ufficio e ed extra-istituzionali	PONTI NORMATIVE	Il cumulo in capo ad un medesimo dirigente o funzionario di incarichi conferiti dall'amministrazione può comportare il rischio di un'eccessiva concentrazione di potere su un unico centro decisionale. La concentrazione del potere decisionale aumenta il rischio che l'attività amministrativa possa essere indirizzata verso fini privati o impropri determinati dalla volontà del dirigente stesso.	- Adottare/l'aggiornare l'atto contenente criteri per il conferimento e l'autorizzazione di incarichi.	Tutte le aree misura trasversale	In fase di attuazione	Verifiche in occasione del rilascio delle autorizzazioni	RPCT ed E.Q. di ciascuna struttura organizzativa	dati ultima pubblicata e relativa adozione procedura - segnalazioni
			RPCT	nr. di autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei criteri su nr. totale delle autorizzazioni rilasciate				
REGOLAMENTARI	- Codice di Comportamento dei dipendenti dell'amministrazione	- Acquisire l'autorizzazione allo svolgimento di attività extra-istituzionali - a titolo oneroso o gratuito, non compresi nei compiti e doveri d'ufficio con l'onere di attestare nell'istanza il tipo di incarico o di attività, l'Ente od il soggetto per conto del quale l'attività deve essere svolta, mandatario, luogo di svolgimento, compenso e durata nonché l'assenza di ipotesi, anche potenziali, di conflitto di interesse o di cause di inscoperribilità e incompatibilità previsti all'art. 1, co. 49 e 50, L.190/2012 e l'leg n.39/2013.	- Verificare, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, alla sussistenza delle seguenti condizioni relative all'incarico da autorizzare:	A) costituisca motivo di crescita professionale, anche nell'interesse dell'Ente;				
REGOLAZIONE ANAC	- Delibera CIVIT n.72/2013 di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2013 - Deliberazione Anac n. 1064 del 13 novembre 2019 di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019 - Deliberazione n. 1201 del 18 dicembre 2019	- Inoltre, lo svolgimento di incarichi, soprattutto se extra-istituzionali, da parte del dirigente o del funzionario può realizzare situazioni di conflitto di interesse che possono compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, ponendosi altresì come incentivo all'art. 1, co. 49 e 50, L.190/2012 e l'leg n.39/2013.	B) sia svolta al di fuori dell'orario di lavoro;	C) non interferisca con l'ordinaria attività svolta nell'Ente;	D) non sia in contrasto con gli interessi dell'Ente; e) non generi conflitto di interesse.			
		Per questi motivi, la L.n.190 del 2012 è intervenuta a modificare anche il regime dello svolgimento degli incarichi da parte dei dipendenti pubblici contenuto nell'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, in particolare prevedendo che:	F) Comunicare, a cura dei dipendenti alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del					

dlgs. n. 165 del 2001; analogo prevede è contenuta nel comma 3 del citato decreto per il personale della magistratura e per gli avvocati e procuratori dello Stato;	<p>fine di consentire all'Ente di appartenenza di verificare che i medesimi non interferiscono con le esigenze di servizio, non concorrenzino occasioni di conflitto di interessi con il Comune, e non ne pregiudichino l'imparzialità ed il buon andamento.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adottare procedure standardizzate disciplinate da regolamenti interni. - Pubblicare sul sito internet dell'Ente tutti gli incarichi autorizzati o conferiti, deve essere assicurata la trasparenza ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 33/2013. <p>Comunicare da parte dell'Ufficio competente, in via telematica, al Dipartimento della Funzione pubblica le informazioni di cui ai commi 12, 13 e 14 dell'art.53 del D.lgs. 165/2001</p> <ul style="list-style-type: none"> - Attivare le procedure in caso di assegnazione da parte di un dipendente comunale di un incarico retribuito in difetto della necessaria autorizzazione nel termine ivi previsti. - Attivare le procedure in caso di assegnazione da parte di un dipendente comunale di un incarico retribuito in difetto della necessaria autorizzazione al suo espletamento. - Verificare la corretta applicazione delle misure, anche ai fini della valutazione della performance individuale - Attivare la responsabilità disciplinare dei dipendenti in caso di violazione dei doveri. <p>C) in sede di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, le amministrazioni debbono valutare tutti i profili di conflitto di</p>	8

	<p>interesse, anche quelli potenziali; l'istruttoria circa il rilascio dell'autorizzazione va condotta in maniera molto accurata, tenendo presente che talvolta lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali sostituisce per il dipendente un'opportunità, in special modo se dirigente, di arricchimento professionale utile a determinare una positiva ricaduta nell'attività istituzionale ordinaria; ne consegue che, al di là della formazione di una black list di attività precluse la possibilità di svolgere incarichi, va attentamente valutata anche in ragione dei criteri di crescita professionale, culturale e scientifica, nonché di valorizzazione di un'opportunità personale che potrebbe avere ricadute positive sullo svolgimento delle funzioni istituzionali ordinarie da parte del dipendente;</p> <p>D) il dipendente è tenuto a comunicare formalmente all'amministrazione anche l'attribuzione di incarichi gratuiti (comma 12); in questi casi, l'amministrazione - pur non essendo necessario il rilascio di una formale autorizzazione - deve comunque valutare tempestivamente (entro 5 giorni dalla comunicazione, salvo motivate esigenze istituzionali) l'eventuale sussistenza di situazioni di conflitto di interesse anche potenziale e, se del caso, comunicare al dipendente il danno allo svolgimento dell'incarico; gli incarichi a titolo gratuito da comunicare all'amministrazione sono</p>

solo quelli che il dipendente è chiamato a svolgere in considerazione della professionalità che lo caratterizza all'interno dell'amministrazione di appartenenza (quindi, a titolo di esempio, non deve essere oggetto di comunicazione all'amministrazione lo svolgimento di un incarico gratuito di docenza in una scuola di danza da parte di un funzionario amministrativo di un ministero, poiché tale attività è svolta a tempo libero e non è connessa in nessun modo con la sua professionalità di funzionario); continua comunque a rimanere estraneo al regime delle autorizzazioni e comunicazioni l'espletamento degli incarichi espressamente menzionati nelle letture da a) ad f-bis) del comma 6 dell'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, per i quali il legislatore ha compiuto a priori una valutazione di non incompatibilità; esso, pertanto, non debbono essere comunicati all'amministrazione;

E) il regime delle comunicazioni al D.F.P. avente ad oggetto gli incarichi si estende anche agli incarichi gratuiti, con le precisazioni sopra indicate, secondo quanto previsto dal comma 12 del predetto art. 53, gli incarichi autorizzati e quelli conferiti, anche a titolo gratuito, dalle pubbliche amministrazioni, debbono essere comunicati al D.F.P. in via telematica entro 15 giorni; per le modalità di comunicazione dei dati sono fornite apposite indicazioni sul sito

www.peripa.gov.it nella sezione relativa all'angrafe delle prestazioni;

F) è disciplinata esplicitamente un'ipotesi di responsabilità erariale per il caso di omesso versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percoritore, con espresa indicazione della competenza giurisdizionale della Corte dei conti.

A queste nuove previsioni si aggiungono le prescrizioni contenute nella normativa già vigente.

Sì, segnala, in particolare, la disposizione contenuta nel comma 58 bis dell'art. 1 della l. n. 662 del 1996, che stabilisce: "Fermi restando la valutazione in concreto dei singoli casi di conflitto di interesse, le amministrazioni provvedono, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, ad indicare le attività che in ragione della interferenza con i compiti istituzionali, sono comunque non consentite ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno.".

SINTESI

Una particolare attenzione merita il tema dello svolgimento di incarichi esterni da parte dei dipendenti comunali. L'elevata specializzazione di alcune professionalità può dar luogo a opportunità di incarichi in conflitto di interessi con l'esercizio delle funzioni istituzionali.

La possibilità di svolgere attività esterne, non comprese nei compiti d'ufficio, necessita di rispettare in modo rigoroso la disciplina speciale e quella di cui all'art. 53 del d.lgs. 165/2001, sul conferimento di incarichi ai dipendenti pubblici. È sul relativo regime autorizzatorio. Il principio generale ad essa sotteso è il divieto per le pubbliche amministrazioni di conferire ai dipendenti incarichi, al di fuori dei compiti d'ufficio, che non siano previsti da una espressa previsione normativa o in assenza di una specifica autorizzazione. In considerazione delle modifiche apportate dalla L. 190/2012 all'art. 53 del d.lgs. 165/2001, tale principio vale sia in caso di onerosità che di gratuità dell'incarico. Il regime delle incompatibilità è quello previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e con riferimento al personale dirigenziale, anche in virtù di contratti stipulati ai sensi dell'art. 110 del TUEI, si applicano, altresì i casi di incompatibilità assoluta di cui agli artt. 9 e 12 del D.Lgs. 8/04/2013 n. 35. Fatte salve le eccezioni previste da leggi speciali, il dipendente con prestazioni a tempo pieno o tempo parziale superiore al 50% non può in nessun caso:

- esercitare attività commerciali, artigianali, industriali o professionali autonome;
- esercitare attività imprenditoriali in agricoltura a titolo professionale ai sensi dell'art. 1 del D.lgs. 29/03/2004;

n. 99;

- c) instaurare altri rapporti di lavoro subordinato sia alle dipendenze di altri enti pubblici che alle dipendenze di soggetti privati;
- d) assumere a qualunque titolo cariche in società di persone o di capitali, aziende o enti aventi scopo di lucro o in fondazioni, salvo che si tratti di cariche in società od enti per le quali la nomina spetti all'Amministrazione comunale;
- e) partecipare a società di persone o di capitali qualora la titolarità di quote di patrimonio comporsi di diritti, in base alle disposizioni di legge o statutarie, compiti di gestione per la realizzazione dell'oggetto sociale;
- f) ricevere incarichi da soggetti privati che abbiano avuto nel biennio precedente, o abbiano in atto, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio;
- 2) svolgere qualsunque attività, che, in ragione della interferenza con i compiti istituzionali, possa generare situazione, anche solo apparente, di conflitto di interesse o possa compromettere il decoro ed il prestigio dell'Amministrazione o danneggiarne l'immagine;
- h) ricevere incarichi per attività e prestazioni che rientrino in compiti d'ufficio del dipendente;
- i) esercitare attività libero professionali e consulenze esterne con caratteristiche di abitualità, sistematicità e continuità, nonché consulenze o collaborazioni che consistano in prestazioni comunque

riconducibili ad attività libero professionali;	i) ricevere incarichi per attività e prestazioni da rendere in connessione con la carica o in rappresentanza dell'Amministrazione. Si considerano rese in rappresentanza dell'Amministrazione quelle prestazioni nelle quali il dipendente svolge, per conto del Comune, rappresentando la sua volontà e i suoi interessi, anche per delega o mandato ricevuto da organi della scuola.	i suddetti diritti valgono anche durante i periodi di aspettativa o congedo straordinario e qualsiasi titolo concesso al dipendente, salvo i casi previsti dalla legge. Nessuna delle attività sopra richiamate può essere autorizzata. Restano ferme le disposizioni previste dal D.Lgs. 165/2001 in merito alle incompatibilità dei dipendenti pubblici, e, in particolare l'articolo 53, comma 1 bis, relativo al divieto di conferimento di incarichi di responsabilità di settore, deputati alla gestione del personale (cioè competenti in materia di reclutamento, trattamento e sviluppo delle risorse umane) a soggetti che rivestono o abbisano investito negli ultimi due anni cariche in partiti politici ovvero in movimenti sindacali oppure che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.

del D.Lgs. 165/2001 e altresì vietato ai dipendenti comunali svolgere anche a titolo gratuito i seguenti incarichi:

- Attività di collaborazione è consiliazione a favore di soggetti ai quali abbiano, nel biennio precedente, aggiudicato - ovvero concorso ad aggiudicare, per conto dell'Ente, appalti di lavori, forniture e servizi;
- Attività di collaborazione è consiliazione a favore di soggetti con i quali l'Ente ha in corso di definizione qualiasi controversia amministrativa o tributaria;
- Attività di collaborazione è consiliazione a favore di soggetti pubblici o privati con i quali l'Ente ha instaurato o è in procinto di instaurare un rapporto di partenariato.

La violazione dei suddetti divieti si può configurare come giusta causa di recesso o di decadenza dall'impiego il dipendente pubblico, anche se a tempo pieno, può svolgere, se autorizzato dalla propria Amministrazione, incarichi di tipo diverso rispetto a quelli sopra indicati, conformi alle seguenti condizioni e ai seguenti criteri:

- la compatibilità dell'impegno lavorativo derivante dall'incarico con l'attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto, tale da non pregiudicarne il regolare svolgimento.

Non sono soggetto ad autorizzazione le attività da svolgere, al di fuori dell'orario di servizio, e a titolo Gratuito aventi ad oggetto prestazioni di

	<p>carattere intellettuale e salutario, quali la partecipazione a convegni e mostre, l'attività di pubblicità su stampa specializzata, l'attività quale esperto in commissioni di studio, concorso nonché le attività rese esclusivamente presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro. Rimane fermo in questi casi l'obbligo di comunicazione. Non necessitano di autorizzazione gli incarichi espressamente previsti, in provvedimenti adottati da organi del Comune. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione non superiore al 50% dell'orario di lavoro possono svolgere un'altra attività lavorativa, sia come dipendente di altro ente locale, sia come lavoratore autonomo, a condizione che tali attività non comportino un conflitto di interesse, con la specifica attività di servizio del dipendente, e sono tenuti a comunicare all'Amministrazione, ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione, l'incarico che intendono assumere.</p> <p>Tutti i dipendenti pubblici, anche a tempo parziale, non possono assumere la qualifica di amministratore o procuratore, o avere poteri di rappresentanza di operatori economici che siano fornitori di beni e di servizi o abbiano in corso appalti di lavori con il Comune, indipendentemente dal Settore di assegnazione.</p> <p>L'assunzione da parte di un dipendente comunale di un incarico retribuito in</p>

<p>Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower)</p> <p>Fonti normative</p> <ul style="list-style-type: none"> - L. 190/2012 - D.Lgs. n. 155/2001 art. 54 bis - D.Lgs.n. 39/2013 - L.n. 179/2017 <p>Regolazione ANAC</p> <ul style="list-style-type: none"> - Delibera CIVIT n.72/2013 di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2013 - Delibera n. 469 del 9 giugno 2021; 	<p>La misura di tutela del dipendente che segnala condotte illecite, prevista per la prima volta nel nostro ordinamento dalla Legge 6 novembre 2012, n.130 (che ha introdotto un nuovo articolo 54 bis all'interno del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165) è esplicitamente ricordata, dal PNA 2013, all'interno del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165.</p> <p>REGOLAZIONE ANAC</p> <ul style="list-style-type: none"> - Delibera CIVIT n.72/2013 di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2013 - Delibera n. 469 del 9 giugno 2021; <p>La misura ha acquistato grande rilevanza nel corso del 2016 e 2017, come risulta dimostrato dalla circostanza che, nell'anno 2017, sono pervenute all'ANAC circa 350 nuove segnalazioni di whistleblowing, provenienti da soggetti esterni, circa il doppio di quelle pervenute nel 2016.</p> <p>La rilevanza della misura è destinata a crescere ulteriormente in futuro in conseguenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) della progressiva formazione della cultura dell'integrità e dell'etica del comportamento proattivo di 	<p>Tutte le tre misure trasversali</p> <p>In fase di attuazione/aggiornamento</p> <p>entro il 31 dicembre di ciascun anno</p>	<p>RPT, E.Q. di ciascuna struttura organizzativa</p>

		<p>segnalazione in sostituzione del comportamento omissivo di omertà e silenzio;</p> <p>b) della realizzazione, a cura dell'ANAC, della applicazione tecnologica informatica/plataforma per la segnalazione e dell'attivazione del relativo servizio online;</p> <p>c) dell'approvazione della Legge 30 novembre 2017, n. 179 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato".</p> <p>In conseguenza della nuova disciplina è stato modificato l'articolo 54-bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come segue: "Art. 54-bis (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti).1. L'articolo 54-bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente: 'Art. 54-bis (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti). - 1. Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'autorità nazionale antitrust (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato,</p>	

	<p>licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. La durata di misure ritenute ritosse, di cui al primo periodo, nei confronti dei segnalanti è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L'ANAC informa il Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza. 2. Ai fini del presente articolo, per dipendente pubblico si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso il dipendente di cui all'articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrice di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.</p> <p>3. L'identità del segnalante non può essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo</p>

329 del codice di procedura penale.
Nell'ambito del procedimento cliniciano alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.
Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti discinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.
Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità. 4. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 5. L'ANAC, sentito il garante per la protezione dei dati personali, adotta apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni. Le linee guida prevedono l'utilizzo di modali^a anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione. 6. Qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria

condotta dall'ANAC. L'adozione di misure discriminatorie da parte di una delle amministrazioni pubbliche o di uno degli enti di cui al comma 2, ferma restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecunaria da 5.000 a 30.000 euro. Qualora venga accertata l'assenza di procedure per l'incontro e la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 5, l'ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecunaria da 10.000 a 50.000 euro. Qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, si applica al responsabile la sanzione amministrativa pecunaria da 10.000 a 50.000 euro. L'ANAC determina l'entità della sanzione tenuto conto delle dimensioni dell'amministrazione dell'ente cui si riferisce la segnalazione.

7. E' a carico dell'amministrazione

publica o dell'ente di cui al comma 2

discriminatore o ritorsive, adottate nei

confronti dei segnalanti, sono motivate

da ragioni estranee alla segnalazione

stessa. Gli atti discriminatori o ritorsivi

dell'amministrazione o

dell'ente sono nulli. 8. Il segnalante che

sia licenziato a motivo della

segnalazione è reintegrato nel posto di

lavoro ai sensi dell'articolo 2 del

Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 23.

9. Le tutelle di cui al presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con senzanza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di falso o colpo grave.

Il presente PPIC si conforma alla disciplina in esame nonché alle "Linee guida in materia di tutela dei dipendenti pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)" (Delibera n. 6/2015).

Le Linee guida contengono indicazioni di carattere generale, come l'individuazione dell'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della disciplina, le condizioni in presenza delle quali si attiva la tutela della riservatezza sull'identità del segnalante, il ruolo specifico del responsabile della prevenzione della corruzione, le principali misure di carattere organizzativo tecnologico necessarie per una efficace gestione delle segnalazioni.

Al fine di evitare che il dipendente ometta di segnalare condotte illecite per il timore di subire misure discriminatorie, l'amministrazione si dota di un sistema che si compone di una parte organizzativa, di una parte procedurale e di una parte tecnologica, tra loro interconnesso.

	<p>La parte organizzativa e procedurale riguarda principalmente le politiche di tutela della riservatezza del segnalante: esse fanno riferimento sia al quadro normativo nazionale sia alle scelte politiche e gestionali del singolo ente pubblico e comprende l'autorizzazione - del regolamento recante la disciplina a tutela del whistleblower;</p> <ul style="list-style-type: none"> - della procedura per la gestione delle segnalazioni; - del registro delle segnalazioni di illecito. <p>La parte tecnologica, fermo restando la facolta' del whistleblower, inteso come dipendente pubblico che intende segnalare illeciti di interesse generale e non di interesse individuale, di utilizzare l'applicazione on line ANAC per presentare la segnalazione;</p> <ul style="list-style-type: none"> - necessita che l'amministrazione si doti di una soluzione gestionale informatizzata per gestire la segnalazione una volta che la stessa sia stata presentata. <p>La necessità di dotarsi di una soluzione informatizzata si giustifica in base all'evidente considerazione che, ai fini della tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, la gestione delle segnalazioni realizzata attraverso l'ausilio di procedure informatiche è largamente preferibile a modalità di acquisizione e gestione delle segnalazioni che comportino la presenza fisica del segnalante.</p> <p>Nell'individuare, secondo i tempi previsti nella programmazione della</p>

Trasparenza	<p>- L.190/2012 - D.Lgs. n. 33/2013 - L.241/1990</p> <p>- Delibera CIVIT n.72/2013 di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2013</p> <p>- Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 di approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione</p> <p>- Deliberazione Anac n. 1064 del 13 novembre 2019 di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019</p> <p>- Regolamento del 29/03/2017</p> <p>- Deliberazione Anac del 16 novembre 2022 di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2022</p> <p>- Determinazione n. 1310 del 28/12/2016</p>	<p>misura, la soluzione gestionale informalizzata per la gestione delle segnalazioni, l'amministrazione privilegia l'applicativo che presenta adeguate misure di sicurezza delle informazioni, nel rispetto di tutte le indicazioni in merito alle specifiche tecniche del sistema applicativo contenute nelle Linee guida.</p> <p>La trasparenza è l'accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dall'amministrazione allo scopo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutelare i diritti dei cittadini; - promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa, - favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. <p>La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di produzione dei dati personali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di egualità, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. <p>Essa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali - integra il diritto ad una buona 	<p>Tutte le aree misura trilaterale</p> <p>- pubblicazione, nel sito istituzionale, dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel Dlgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti (Allegato 1 alla determinazione 1310 del 2016 di Anac e aggiornamenti) con adempimento degli obblighi di trasparenza e rilevanza delle principali inadempienze riscontrate nonché i principali fattori che rallentano l'adempimento</p> <p>- informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"</p> <p>- rilevazione numero di richieste di accesso civico "semplice" pervenute e il numero di richieste che hanno dato corso ad un adegumanto nella pubblicazione dei dati</p> <p>- rilevazione numero complessivo di richieste di accesso civico "generalizzato" e, se disponibili, i settori interessati dalle richieste di accesso generalizzato</p> <p>- istruzione del registro degli accessi</p>	<p>In fase di attuazione</p> <p>Come previsto nel PTT</p> <p>Dirigente/l'incaricabile P.Q. di ciascuna unità organizzativa</p> <p>100% obblighi di pubblicazione adempienti</p>

	<p>amministrazione;</p> <ul style="list-style-type: none"> - concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino. <p>Le disposizioni sulla trasparenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione; <p>constituiscono altresì esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.</p> <p>La trasparenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rileva, altresì, come dimensione principale ai fini della determinazione degli standard di qualità dei servizi pubblici da adottare con le carte dei servizi ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 266, così come modificato dall'articolo 28 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. <p>Strumento di autoruaturazione e di ausilio nella corretta realizzazione della struttura del sito istituzionale deputata all'attuazione degli obblighi di pubblicazione. (Amministrazione trasparente) è costituita dalla Bussola della trasparenza.</p>	

Procedura relativa alla tutela della riservatezza dell'isferità del dipendente che segnala illecito (WHISTLEBLOWER)	<ul style="list-style-type: none"> - introduzione di obblighi di segnalazione nel PTPCT (PNA 2013 - Tavola delle misure - Tavola n.12) - La procedura deve prevedere l'utilizzo di una Modularità standardizzata e uniforme e, in particolare, l'utilizzo del Modulo predisposto dall'ANAC per la segnalazione anonima di condotte illecite da parte del dipendente pubblico. - La procedura deve essere tenuta conto della necessità della gestione informatizzata della segnalazione, e della soluzione gestionale informazionale di cui l'amministrazione si dota. 	<ul style="list-style-type: none"> - attivazione di una procedura per l'inoltro e la gestione di segnalazione pubblici dell'amministrazione specificando la tipologia (Documento informativo dedicato-Sistema dedicato con garanzia di anonimato) - rilevazione numero di segnalazioni pervenute dal personale dipendente dell'amministrazione - rilevazione casi di discriminazione dei dipendenti che hanno segnalato gli illeciti - rilevazione numero di segnalazioni anonime o da parte di soggetti non dipendenti della stessa amministrazione - adozione misure per rafforzare la garanzia di anonimato e la tutela da azioni di discriminazione 	In fase di attuazione	Aggiornamento entro il 31 dicembre di ciascun anno	RPT, ed EQ, di aggiornamento procedura e Linee guida	RPT, ed EQ, di aggiornamento procedura e Linee guida
Rotazione del personale	<ul style="list-style-type: none"> - L. 6 novembre 2012, n. 190 D. Lgs. n. 165/2001 [art. 16, comma 1, lett. I-quater] - Delibera CIVIT n.72/2013 di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2013 - Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 di approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione; - Linee guida ANAC contenute nella Delibera n. E31 del 31 agosto 2015; 	<ul style="list-style-type: none"> - Secondo le linee guida ANAC contenute nella Delibera n. 831 del 13 agosto 2016 la rotazione del personale: - è considerata quale misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improvvise, nella gestione conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione. L'alternanza riduce il rischio 	In fase di attuazione	Verifica in occasione dell'aggiornamento mappatura processi	In occasione dell'aggiornamento mappatura processi	EQ, di ciascuna struttura aziendale
						100% processi gestiti nel rispetto della procedura o criteri per la rotazione o misure alternative (in caso di impossibilità di applicare la rotazione)

- Deliberazione Anac n. 1064 del 13 novembre 2019 di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019;

- Deliberazione Anac del 16 novembre 2022 di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2022;

che un dipendente pubblico, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività, servizi, procedimenti e instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attrarre dinamiche inadeguate;

- rappresenta anche un criterio organizzativo che può contribuire alla formazione del personale, accrescendo le conoscenze e la preparazione professionale del lavoratore;

- è una tra le diverse misure che le amministrazioni hanno a disposizione in materia di prevenzione della corruzione, in una logica di necessità complementarietà con le altre misure di prevenzione della corruzione, specie laddove possano presentarsi difficoltà applicative sul piano organizzativo.

Detta misura deve essere impiegata correttamente in un quadro di elevazione delle capacità professionali comprensive dell'amministrazione, senza determinare inefficienze e malfunzionamenti. Per le considerazioni di cui sopra, essa va vista prioritariamente come strumento ordinario di organizzazione e utilizzo ottimale delle risorse umane da non assumere in via emergenziale e con valenza punitiva e, come tale, va accompagnata e sostegnuta anche da percorsi di formazione che consentano una riqualificazione professionale.

Ove, tuttavia, non sia possibile

	<p>utilizzare la rotazione come misura di prevenzione contro la "corruzione, vengono operate scelte organizzative, nonché adattate altre misure di natura preventiva che possono avere effetti analoghi, quali a titolo esemplificativo, la prescrizione da parte del dirigente di modalità operativa che favoriscono una maggiore condivisione delle attività fra gli operatori evitando così l'isolamento di certe mansioni, avendo cura di favorire la trasparenza "interna" delle attività o ancora l'articolazione delle competenze, c.d. "segregazione delle funzioni".</p> <p>Sulla rotazione "ordinaria" è intervenuto infine l'Allegato 2 del PNA 2019 al quale si rinvia.</p> <p>Il presente PTPTC include la misura della:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ROTAZIONE STRAORDINARIA, da attuarsi con le modalità indicate negli atti di esecuzione del PTPTC, di competenza del RPCT, e secondo fasi e tempi indicati. 		
Formazione	<p>FONTI NORMATIVE</p> <ul style="list-style-type: none"> - L. 6 novembre 2012, n.190 - D. Lgs. n. 165/2001 (art 16, comma 1, lett. I-quater) - Piano Nazionale Anticorruzione - PNA REGOLAZIONE ANAC - Delibera CIVIT n.72/2013 di approvazione definitiva del Piano Nazionale-Anticorruzione 2013 - Delibere di approvazione del PNA, da ultimo dell'11 settembre 16 novembre 2022 di approvazione del PNA, ad oggetto anche le materie trasversali 	<p>- Programmare adeguati percorsi di formazione, tenendo presente una strutturazione su due livelli: a) livello Generale, rivolto a tutti i dipendenti; riguarda l'aggiornamento delle competenze, riguarda l'aggiornamento (approccio contenutistico); e le tematiche dell'etica e della legalità (approccio valoriale); b) livello specifico, rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai componenti degli</p>	<p>RPC - E.Q. Risorse Umane</p> <p>In attuazione</p> <p>entro 31 dicembre di ciascun anno</p>

2022	a tutti gli uffici, come, a titolo meramente esemplificativo:	organismi di controllo, ai dirigenti/P.O. e funzionari addetti alle aree a rischio: riguarda le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell'amministrazione.	- le competenze digitali - le tecniche e le metodologie di redazione degli atti	- Definire procedure per formare i dipendenti - Pubblicizzare i criteri di selezione del personale da formare - Organizzare focus group sui temi dell'etica e della regalità
Gestione del conflitto di interesse - Dibito di sostituzione in caso di conflitto di interesse	POINTI NORMATIVI - L. 241/1990 [art. 6 bis] - L. 6 novembre 2012, n. 190 - DPR 62/2013 REGOLAZIONI ANAC - Delibera CIVIT n.72/2013 di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2013 - Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 di approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione; - Deliberazione Atac n. 1064 del 13 novembre 2019 di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019; - Delibera n. 494 del 05 giugno 2019 di approvazione delle Linee Guida n. 15 recanti "Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici". - Delibera 16 novembre 2022 di	Come indicato nella audizione dell'ANAC al Parlamento del giugno 2019: - nella sua accezione più stretta, il conflitto di interessi è la situazione nella quale si viene a trovare un funzionario pubblico legittimamente in carica, quando una sua decisione pubblica (o anche la sua partecipazione alla "decisione") possa essere impropriamente influenzata dall'esistenza di interessi particolari verso i quali il funzionario sta per diverse ragioni molto sensibili, distorcendo la cura dell'interesse pubblico;	Attuare la procedura per la gestione del conflitto di interesse	Tutte le aree misura trasversale In fase di attuazione

La seconda norma prevede che "Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il consiglio abbia causa pesante o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente, il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza".

In conformità alle citate disposizioni del DPR n. 62/2013, nonché alle Circolari del RPCT, la regolamentazione di tutte le ipotesi di conflitto di interessi in cui possono venire a trovarsi i dipendenti e dei relativi obblighi di comunicazione e di astensione è affidata alla disciplina del Codice di Comportamento dell'Ente, nonché al Registro degli eventi rischiosi allegato al RPCT che individua preventivamente possibili situazioni di rischio che possono far emergere conflitti di interesse non dichiarati o non comunicati. La prevenzione del conflitto di interessi si

	<p>realizza con vari strumenti giuridici tra cui la previsione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - doveri ricadenti sui pubblici dipendenti di segnalare le situazioni di conflitto e di astenersi dalla partecipazione alle decisioni amministrative. <p>Tale principio è affermato, in via generale, dall'art. 6-bis introdotto nella legge sul procedimento amministrativo (Legge n. 241 del 1990) dalla legge n. 150 del 2012 (art. 1, comma 41). Questa norma non definisce puntualmente la situazione di conflitto di interessi, ma stabilisce che esso impone la segnalazione mediante dichiarazione e l'ascensione anche quando il conflitto sia intrinsecamente "potenziale".</p> <p>La potenzialità del conflitto - affermata in via generale dall'art. 6-bis - e la considerazione anche delle "gravi ragioni di convenienza", dimostrano che la prevenzione del conflitto di interessi è ormai volta non solo a garantire l'imparzialità della singola decisione pubblica, ma più in generale il profilo dell'immagine di imparzialità dell'amministrazione.</p> <p>A completare il quadro è intervenuto l'art. 42 del d.lgs. n. 50 del 2016 che disciplina il conflitto di interessi nella gestione dei contratti pubblici (in tutte le sue fasi), considerando, ad integrazione della definizione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, la situazione di un: "interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può</p>

	<p>essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza”.</p> <p>Con specifico riferimento alle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, le previsioni dell’articolo 42 del codice dei contratti pubblici devono considerarsi prevalenti rispetto alle disposizioni contenute nelle altre disposizioni vigenti, ove contrastanti.</p> <p>In ordine alla individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici, si applicano integralmente le Linee Guida ANAC n. 15/2019, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 494 del 05 giugno 2019, nonché quanto indicato dal PMA 2022.</p>	
	<p>PROCEDURA</p> <p>Ai sensi di quanto previsto dalle citate disposizioni, il dipendente ha l’obbligo di astenersi e di dichiarare la propria situazione al dirigente/responsabile P.O. del proprio ufficio, a cui compete di valutare la sussistenza delle eventuali condizioni che integrino ipotesi di conflitto di interesse.</p> <p>La procedura esecutiva relativa alla rilevazione della situazione di conflitto di interesse ha la finalità di indicare i criteri e le modalità organizzative per la gestione dei conflitti di interesse, individuando le circostanze che generano o potrebbero generare conflitti di interesse, nonché le misure interne da adottare per prevenire situazioni di conflitto, al fine di ridurre</p>	

	Il rischio.	La procedura è un ALLEGATO del presente Piano e ne costituisce parte integrante e sostanziale.	<p>RiPCT</p> <p>Attenzione successiva alla cessione del rapporto di lavoro - punto d'appunti</p> <p>POINTI NORMATIVI</p> <ul style="list-style-type: none"> - D.lgs n. 165/2001 - L. 6 novembre 2012, n. 190 REGOLAZIONE ANAC - Delibera CIVIT n.72/2013 di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2013 - Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 di approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione - Deliberazione Anac 16 novembre 2022 di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2022 che dedica un approfondimento proprio sul Pantanalge. <p>La Legge n. 190/2012 ha valutato anche l'ipotesi che il dipendente pubblico possa sfruttare la posizione acquisita durante il periodo di servizio per precostruire delle condizioni favorevoli al futuro ottenimento di incarichi presso le imprese o i privati con i quali prescelta, relativi ad appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture, l'assunzione dell'obbligo da parte del privato concorrente a non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi nei tre anni precedenti a ex dipendenti pubblici dell'Ente, di cui all'art. 53, co. 15-ter, del d.lgs. n. 165/2001 e di essere consapevole delle sanzioni conseguenti alla violazione del divieto;</p> <p>Al fine di evitare il rischio di situazioni di corruzione connesse all'attività del dipendente successiva alla cessazione del pubblico impiego, la Legge n. 190 ha modificato l'art. 53 del D.lgs. n.165 del 2001, stabilendo che: "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale, presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri (.)".</p> <p>E' evidente che non tutti i dipendenti sono interessati da questa fatispecie, ma soltanto coloro che hanno la possibilità di influenzare il contenuto degli atti amministrativi che riguardano</p>
			<p>In fase di attuazione</p> <p>Tutte le aree misura trasversale</p> <p>Verifiche al momento dell'acquisizione delle dichiarazioni strutturate organizzativa</p> <p>RPCT e E.Q. di ciascuna</p> <p>nr. di dichiarazioni acquisite su</p> <p>nr. di dipendenti censiti dal pubblico servizio che devono rendere la dichiarazione</p>

gli interessi di soggetti esterni all'amministrazione.	conseguenze inibitive che ne derivano dalla loro violazione; c) inserire nei contratti, aggiudicata in via definitiva la procedura, apposita clausola con la quale il privato contraente assume formalmente l'obbligo dell'osservanza delle previsioni di cui all'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001, pena la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di violazione.	2) Obbligo per il Responsabile di struttura di massima dimensione di applicare i provvedimenti conseguenziali in caso di accertamento della violazione del divieto da quo, eccetto fatta per il recupero dei compensi percepiti relativamente ai quali si rinvia alle successive determinazioni dell'ANAC o di altri organismi dello Stato;	Verifica attestazioni della formazione e raccolta questionari di valutazione
Programma della formazione e di individuazione dei soggetti da formare	Ove possibile la formazione è strutturata su due livelli: 1. livello generale, rivolto a tutti i dipendenti; riguarda l'aggiornamento delle competenze (approccio contenutistico) e le tematiche dell'etica e della legalità (approccio valoriale); 2. livello specifico, rivolto al	Individuazione criteri di selezione (ruolo ricoperto; missione svolta, livello di trasparenza che deve essere assicurata ai procedimenti; livello di informazione e automazione che deve essere assicurata ai procedimenti)	Applicazione dei criteri di selezione dei

responsabile della prevenzione, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio; riguarda le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e termache setoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell'amministrazione.	Il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, recante "Disposizioni in materia di incarichi - e incompatibilità di incarichi - presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico" ha introdotto una disciplina specifica sia in tema di incarichi "incarichi di incarichi" di incarichi dirigenziali (Cap. II, III e IV), che in tema di incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali (Cap V e VI).	- Acquisire, all'atto del conferimento dell'incarico, dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000 con la quale:	In fase di attuazione	RPCT e EO, di ciascuna struttura organizzativa
inconferibilità' incarichi dirigenziali	FONTI NORMATIVI - L. 190/2012 - D. Lgs. n. 33/2013 - L. 241/1990 - D. Lgs. n. 165/2009 art. 53 comma 16-ter - D. Lgs. n. 150/2009 - D. Lgs. n. 39/2013 REGOLAZIONE ANAC - Delibera CIVIT n.72/2013 di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2013 - Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 di approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione; - Deliberazione n. 1201 del 18 dicembre 2019	- Attesto l'assenza di cause di inconferibilità' e incompatibilità previsti dal D.lgs. n. 39/2013, certificati gli incarichi in corso a qualunque titolo svolti e si impegni a comunicare eventuali variazioni tempestivamente intervenute. - Acquisire nuovamente, entro il 31 gennaio, la dichiarazione di cui sopra per ciascun dipendente incaricato - Verificare da parte del RPCT delle dichiarazioni di cui ai punti 1) e 2). - Contezzare nel termini di legge le cause di inconferibilità' o incompatibilità nel momento in cui ne viene a conoscenza, nel momento in cui venga a conoscenza, previo contraddittorio con l'interessato; - Adottare i provvedimenti conseguenziali da parte di chi ha conferito l'incarico su segnalazione del RPCT qualora si accerti in via	Verifica in occasione dell'acquisizione delle dichiarazioni	100% delle dichiarazioni acquisite, pubblicate e riconosciute conformi al dettato di legge

165/2001;	<p>- gli Enti pubblici economici;</p> <p>- le Società partecipate e da queste controllate;</p> <p>- gli Enti di diritto privato in controllo pubblico.</p> <p>Conformemente a quanto richiesto dall'articolo 20 del D.Lgs. n.39 de 2013, l'amministrazione verifica la sussistenza di eventuali condizioni estative in capo ai dipendenti e/o soggetti cui l'organo di indirizzo politico intende conferire incarico all'atto del conferimento degli incarichi dirigendali e degli altri incarichi previsti dai Capitoli III e IV del D.Lgs. n. 39 del 2013. Le condizioni sono quelle previste nei suddetti Capi, salvo la valutazione di ulteriori situazioni di conflitto di interesse o cause impeditive.</p> <p>L'accertamento avviene mediante sostitutiva dichiarazione di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del DPR n. 445 del 2000 pubblicata sul sito [art. 20 D.Lgs. n. 39 del 2013]. Se all'esito della verifica risulta la sussistenza di una o più condizioni oservative, l'amministrazione si astiene dal conferire l'incarico e provvede a conferire l'incarico nei confronti di altro soggetto.</p> <p>Tutti i dirigenti/responsabili P.O. hanno rilasciato a posita dichiarazione in merito all'insussistenza di alcuna delle cause di incompatibilità o incompatibilità previste dal medesimo</p>	<p>definitiva la sussistenza di cause di incompatibilità o incompatibilità.</p> <p>- Pubblicare sul sito Internet dell'Ente, sezione amministrazione trasparente, delle dichiarazioni di cui ai punti 1) e 2).</p> <p>- Verificare la corretta applicazione delle misure anche ai fini della performance individuale</p> <p>- Attivare di responsabilità disciplinare dei dipendenti in caso di violazione dei doveri.</p>

<p>decreto, impugnandosi, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni successive intervenute; la dichiarazione viene pubblicata nel sito Internet dell'Ente nella sezione "Amministrazione - Trasparenza - Personale - Uffigenti". In caso di violazioni delle previsioni di incaricabilità, secondo l'art. 17 D.Lgs. n. 39, l'incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all'art. 18 del medesimo decreto.</p> <p>Oltre alle azioni in precedenza indicate, dalla Tavola n. 9 del PNA 2013 emerge che l'amministrazione è tenuta ad imparire:</p> <ul style="list-style-type: none"> - direttive interne affinché negli interventi per l'attribuzione degli incarichi siano inserite esplicitamente le condizioni ostative al conferimento; - direttive affinché i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità all'atto del conferimento dell'incarico. 	<p>- Acquisire autocertificazione da parte dei Dirigenti/Responsabili di settore all'atto del conferimento dell'incarico circa l'insussistenza delle cause di inconferibilità' e di incompatibilità previste dal decreto citato.</p> <p>- Dichiarazione annuale nel corso dell'incarico sulla insussistenza delle cause di inconferibilità.</p> <p>- Conferire incarichi tramite procedure di contrapposizione di curricula professionali degli esperti,</p>	<p>In fase di attuazione: Verifiche in occasione dell'acquisizione delle dichiarazioni</p>	<p>RPTC e EQ di ciascuna struttura organizzativa</p>

<p>- Delibera n. 50 del 04 luglio 2013;</p> <p>- Deliberazione n. 1201 del 18 dicembre 2019</p>	<p>In particolare, in relazione alle ipotesi di "incompatibilità", specifiche per le posizioni dirigenziali vengono in rilievo gli artt. 15, 19 e 20 del D.Lgs. 39/2013, dai quali si evince che le ipotesi di incompatibilità riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione, nonché lo svolgimento di attività professionale; b) Incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche di componenti di organi di indirizzo politico. <p>A differenza delle cause di "incompatibilità" (di cui si è detto nel precedente paragrafo), che comportano una "preclusione" all'assunzione dell'incarico dirigenziale, le cause di incompatibilità possono essere rimosse mediante la rinuncia dell'interessato ad uno degli incarichi che la legge considera incompatibili tra loro.</p> <p>Ciò premesso, dal P.M. 2013 emerge che i destinatari di tale misura sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le Amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1 comma 2 del D.leg. 165/2001; - gli Enti pubblici economici; - le Società partecipate e da queste controllate; - gli Enti di diritto privato in controllo pubblico. <p>Conformemente a quanto richiesto dall'articolo 20 del D.Lgs. n. 39 del</p>

Parti Integrità	FONTI INFORMATIVE	Per l'affidamento di commesse, in attuazione dell'art. 1, comma 17 della Legge n. 190/2012, va predisposto ed utilizzato il protocollo di legalità e patto di integrità. A tal fine, va inserita negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito:	<p>2013, tutti i dirigenti/responsabili P.O., subito dopo il conferimento degli incarichi direzionali, hanno rilasciato apposita dichiarazione in merito all'insussistenza di alcuna delle cause di 'inconferibilità' o incompatibilità previste dal medesimo decreto, impegnandosi, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni successivamente intervenute.</p> <p>La dichiarazione è stata pubblicata nel sito Internet nella sezione "Amministrazione - trasparenza - Personale - Dirigenza".</p> <p>Analoga procedura viene richiesta di anno in anno, in occasione al conferimento degli incarichi, con rinnovo della dichiarazione.</p> <p>Ciò premesso, si evidenzia inoltre che dalla Tavola n. 9 del PNA 2013 emerge che l'Amministrazione è tenuta ad imparire:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo; - Direttive interne per adeguamento degli atti di intervento relativi al conferimento di incarichi.
Patti d'integrità	- L. 6 novembre 2012, n. 190 - DPR 6/2/2013 - Regolamento dei controlli interni - L. 6 novembre 2012, n. 190 - D.Lgs. 50/2016 REGOLAZIONE ANAC	Per l'affidamento di commesse, in attuazione dell'art. 1, comma 17 della Legge n. 190/2012, va predisposto ed utilizzato il protocollo di legalità e patto di integrità. A tal fine, va inserita negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito:	<p>In fase di attuazione</p> <p>Verifiche a campione sulle procedure di affidamento</p>
Eq. di discarica unità organizzativa	Eq. di discarica unità organizzativa	Eq. di discarica unità organizzativa	<p>nr. di patti d'integrità inseriti in avvisi, bandi di gara o lettere di invito su nr. di procedure gestite</p>

Delibera di approvazione del PNA, da ultimo, delibera 16 novembre 2022 di approvazione del PNA 2022	- la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di estensione di applicazione del protocollo anzidetto ad altri processi, legalità o del fatto di integrità da luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.	La legge n. 190/2012 ha introdotto un nuovo articolo 35 bis nel D.Lgs. 165/2001 che fa divieto a coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati contro la pubblica amministrazione di assumere i seguenti incarichi: - far parte di commissioni di concorso per l'accesso al pubblico impiego; - essere assegnati ad uffici che si occupano della gestione delle risorse finanziarie o dell'acquisto di beni e servizi o della concessione dell'erogazione di provvedimenti attributivi di vantaggi economici; - far parte delle commissioni di gara per la scelta del contraente per l'affidamento di contratti pubblici o per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni o benefici. La condanna, anche non definitiva per i reati di cui sopra si rileva, inoltre, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013 come ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali, come illustrato al paragrafo precedente.	Tutte le aree misura trasversale	In fase di attuazione	Verifiche in occasione dell'acquisizione delle dichiarazioni strutturate organizzativa	RPT e E.Q. di ciascuna struttura organizzativa	dati ultima Relazione annuale RPT pubblicata
Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione	- L.190/2012 - D.Lgs. n.33/2013 - L.241/1990 - D.Lgs. n.165/2001 - D.Lgs. n.150/2009 - D.Lgs.n.39/2013 REGOLAZIONE ANAC - Delibera CIVIT n.72/2013 di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2013 - Deliberazione n. 1201 del 18 dicembre 2019	- Acquisire, all'atto del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000 con la quale: attesti l'assenza di condanne, anche con sentenza non passata in giudizio, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale e si impegni, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni successivamente intervenute. - Verificare le dichiarazioni di cui sopra tramite acquisizione di certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti - Contestare la cause di inconferibilità nel momento in cui ne viene a conoscenza l'organo competente secondo l'ordinamento interno - Adottare i provvedimenti conseguenziali da parte di chi ha conferito l'incarico qualora si accerti in via definitiva la sussistenza della causa di inconferibilità de quo. - Applicare le misure previste dall'art. 3 del D.Lgs. N. 39/2013 da parte dell'organo competente secondo l'ordinamento interno - Pubblicare sul sito internet dell'Ente le dichiarazioni di cui sopra - Verificare la corretta applicazione	nr. di dichiarazioni acquisite su nr. soggetti nominativi				

Monitoraggio dei tempi procedimentali	FONTI NORMATIVE - L. 6 novembre 2012, n. 190 - D. Lgs. n. 165/2001 [art. 16, comma 1, lett. l-quater] - Intesa tra Governo, Regioni ed Enti Locali sancita dalla Conferenza Unifatta nella seduta del 24 luglio 2013; - D.Lgs 33/2013 REGOLAZIONE ANAC Deliberazioni di approvazione dei PNA, da ultimo deliberazione 16 novembre 2012 di approvazione del PNA 2012. Il sistema di monitoraggio dei principali procedimenti è gestito con ricorsi, one possibile: - con modalità informaticate e digitalizzate in grado di automatizzare il processo. Al riguardo va evidenziato che il costante rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo, in particolare quando avviato su "istanza di parte", è indice di buona amministrazione ed una variabile da monitorare per l'attuazione delle politiche di contrasto alla corruzione. La misura Prevede che i Responsabili relazioni al RPC di aver effettuato il monitoraggio annuale sul rispetto dei tempi di conclusione di procedimenti, per i procedimenti d'ufficio e ad istanza di parte, di loro competenza;	preventiva e della lettura in combinatoria degli artt. 25, co. 2, Cost. e 2, co. 1, c.p. delle misure anche ai fini della valutazione della performance - Attivare la responsabilità disciplinare dei dipendenti in caso di violazione dei doveri.	L'Allegato 1 del PNA del 2013 riporta, tra le misure di carattere trasversale, il monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali: - attraverso il monitoraggio emergente eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corrutivi". L'importanza di tale misura è dell'attivazione di un sistema interno di verifica. In ordine all'attuazione della stessa è confermato dal PNA 2013. Il sistema di monitoraggio dei principali procedimenti è gestito con ricorsi, one possibile: - con modalità informaticate e digitalizzate in grado di automatizzare il processo. Al riguardo va evidenziato che il costante rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo, in particolare quando avviato su "istanza di parte", è indice di buona amministrazione ed una variabile da monitorare per l'attuazione delle politiche di contrasto alla corruzione. La misura Prevede che i Responsabili relazioni al RPC di aver effettuato il monitoraggio annuale sul rispetto dei tempi di conclusione di procedimenti, per i procedimenti d'ufficio e ad istanza di parte, di loro competenza;	Tutte le nuove misure trasversale In fase di attuazione	Modulazione effettuata entro il 31 dicembre di ciascun anno E.Q. di ciascuna unità organizzativa	dati ultima pubblicata nr. procedimenti monitorati su nr. programmato Relazione annuale RPCT

<p>ai sensi dell'art. art. 1, commi 9, lett. d) e 28, legge n. 190/2012, i Responsabili di settore titolari di P.O. relazionano al R.P.C. sull'attuazione della misura con Report semestrale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di aver effettuato il monitoraggio annuale sul rispetto dei tempi di conclusione di procedimenti per i procedimenti, d'ufficio e ad istanza di parte, di loro competenza; - di avere/non avere rilevato anomalie procedurali e il motivo delle eventuali anomalie accertate; - il rispetto nella erazione delle pratiche, dell'ordine cronologico di protocollo della istanza da parte dei dipendenti e collaboratori addetti agli uffici da loro diretti; <p>I relativi risultati non sono più soggetti a pubblicazione obbligatoria per intervenuta abrogazione dell'art. 24 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi del D.lgs. 25 maggio 2016 n. 97.</p>	